



Città di Fasano

30.10.18

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche vengono concesse prioritariamente ad associazioni e società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), denominate nei successivi articoli "*società*", per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle società, è rivolta al Comune e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato.
2. L'istanza relativa all'anno scolastico con inizio successivo alla presentazione, deve pervenire a mezzo posta elettronica certificata, oppure con consegna diretta presso l'Ufficio protocollo comunale e presso le sedi degli Uffici scolastici, entro e non oltre il 30 aprile.
3. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 saranno esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre.

4. La richiesta di concessione delle palestre può essere pluriennale, per un massimo di 3 (tre) anni, per assicurare la continuità delle attività sportive.

Art. 3 - Contenuto istanza di concessione

1. L'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione del richiedente;
 - b) l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - c) il numero e la data di rilascio dell'iscrizione al Registro Nazionale del CONI;
 - d) l'indicazione di massimo tre palestre ove si intende preferibilmente svolgere l'attività;
 - e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
 - f) la data presumibile di inizio e termine dell'attività; l'indicazione del numero dei giorni e delle ore previste per ogni settimana; il presumibile numero di persone che avranno accesso alla palestra;
 - g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
 - h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato specificando, per ogni soggetto, il titolo di qualificazione riconosciuto (es: diploma ISEF, laurea in scienze motorie, qualifica di istruttore federale).
2. In caso di prima istanza le società sono tenute a allegare copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva, e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle società succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.
3. In caso di richieste successive, le società devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con le modalità previste dall'art. 38, con la quale dichiarano che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni rispetto a quanto già comunicato.
4. Le società sono comunque tenute a comunicare ogni modifiche o variazione che intervenga nel periodo di validità della concessione.

Art. 4 - Limiti della concessione

1. La concessione non è rilasciata a società che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico. La concessione scade in ogni caso il 30 giugno di ogni anno.

2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Rilascio della concessione

Il Comune rilascia la concessione, successivamente alla comunicazione di disponibilità della palestra da parte dell'Istituzione scolastica, stabilendo: i limiti temporali; le modalità di uso di maggior rilievo; le responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

La comunicazione di disponibilità da parte dell'istituzione scolastica deve essere trasmessa entro il 30 giugno, al fine di consentire la programmazione e le attività amministrative finalizzate al rilascio della concessione.

Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lgs. 81/08 per quanto di propria competenza.

Art. 7 - Criteri per l'assegnazione

I criteri per l'assegnazione trovano applicazione nel caso di richieste relative alle stesse strutture, per gli stessi orari; in tal caso la concessione è rilasciata, previa formazione di apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti punteggi:

n.	criteri	Punteggio max	Modalità attribuzione punteggio
1	Associazione con sede nel comune di Fasano	20	Si/No
2	CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI	10	Si/No
3	Adesione alla Consulta cittadina dello sport	10	Si/No
4	Pratica di disciplina olimpica o paralimpica	10	Si/No

5	Svolgere attività documentata di avviamento e supporto giovanile allo sport nelle scuole del territorio comunale	10	1 punto per ogni anno di anzianità, con arrotondamento per eccesso in caso di frazioni di anno maggiori di 90 gg
6	Svolgere attività documentata di promozione sportiva per minori e/o disabili	10	1 punto per ogni anno di anzianità, con arrotondamento per eccesso in caso di frazioni di anno maggiori di 90 gg
7	Anzianità di appartenenza alle FSN, EPS, DSA	20	1 punto per ogni anno di anzianità di appartenenza a FSN; 0,5 punti per ogni anno di anzianità di appartenenza a EPS e DSA , con arrotondamento per eccesso in caso di frazioni di anno maggiori di 90 gg
8	Presenza in squadre nazionali di atleti tesserati con la società negli ultimi 5 anni	10	2 punti per ogni atleta

In caso di parità conseguente all'applicazione dei criteri e dei punteggi sopra indicati, la concessione sarà rilasciata all'associazione che vanta maggiore "Anzianità di svolgimento, sul territorio comunale di Fasano, della disciplina sportiva da praticare nella palestra scolastica".

Art. 8 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone orario, determinato dall'Amministrazione comunale a parziale copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.
2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. È facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento delle attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo apposita richiesta e rilascio di formale autorizzazione da parte dell'Istituzione scolastica, che non assume veste di depositario e/o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nella palestra, salvo diverso accordo fra le parti.
5. Il concessionario è tenuto a comunicare l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché, per ciascun turno di utilizzo, il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva, compresi gli istruttori. Tale numero non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, al Comune ed alla Istituzione scolastica, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, pena la decadenza della concessione.
6. Il concessionario, su segnalazione del Servizio Sociale Comunale, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di disagio sociale e/o economico sino alla misura del 20% del numero dei partecipanti alle attività.
7. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
8. È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la decadenza della concessione.
9. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

10. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale, in contraddittorio con un rappresentante dell'Istituzione scolastica, di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. È espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della Istituzione scolastica incaricato di effettuare verifiche.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Comune, copia del certificato annuale di affiliazione alle FSN o EPS o DSA e dell'elenco dei tesserati dagli stessi asseverato.
3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a Euro 600.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:
 - a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Fasano e/o dell'Istituzione scolastica.

Art. 10 - Decadenza della concessione

1. Il comune, sentita l'istituzione scolastica, pronuncia la decadenza della concessione:
 - a) in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o eventuale convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario;
 - b) in caso di mancato utilizzo della struttura per trenta giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di concessione.

2. Il concessionario decaduto dalla concessione non può richiedere la concessione di palestre comunali per l'anno successivo rispetto a quello per il quale è pronunciata la decadenza.

Art. 11 – Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Comune ed alla associazione.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma l'associazione può chiedere successivamente al comune il rimborso o la compensazione per il mancato utilizzo della palestra.

Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Comune e alla Istituzione scolastica e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 13 – Norma finale

Al comune è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art.1, di utilizzare le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica.